

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 16 NOVEMBRE 1995 N.126 (LEGGE QUADRO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO, DELLA VEGETAZIONE E DELLA FLORA)

E' previsto dall'articolo 19 della Legge 16 novembre 1995 n.126.

Resta in carica ***per l'intera Legislatura.***

E' così composto:

- dal Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura con funzioni di Presidente;
- da tre Esperti specializzati in una delle discipline naturalistiche, agro-forestali nominati dal Consiglio Grande e Generale: (designati dal Segretario di Stato per il Territorio in accordo con i Gruppi Consiliari);
- da un Esperto specializzato in una delle discipline naturalistiche, agro-forestali, nominato dalle associazioni ambientaliste legalmente riconosciute da nominare;
- da un Esperto specializzato in una delle discipline naturalistiche e forestali nominato dalle associazioni degli agricoltori legalmente riconosciute da nominare;
- dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole;
- dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica;
- dal Dirigente dell'Ufficio Progettazione.

Le funzioni di Segretario del Comitato Tecnico Scientifico saranno svolte da un funzionario dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole appositamente incaricato.